



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

**N
O
T
A**

Obbligo per le imprese a stipulare contratti assicurativi per danni derivanti da eventi catastrofici (art. 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023 n. 213)

5 marzo 2025



Indice

1. La legislazione sulle Polizze Catastrofici

- 1.1 Legge di bilancio 2024: obbligo di assicurazione
- 1.2 Legge quadro in materia di ricostruzione post-Calamità
- 1.3 Sanzioni per le imprese
- 1.4 Decreto attuativo dell'obbligo assicurativo
- 1.5 Commenti e proposte

2. Il Settore Assicurativo delle Polizze Catastrofici secondo l'IVASS

- 2.1 Stato del Mercato
- 2.2 Principali punti analizzati
- 2.3 Conclusioni

3. Una polizza ideale per rischi catastrofici – imprese

- 3.1 Beni assicurati
- 3.2 Oggetto della polizza
- 3.3 Rischi coperti
- 3.4 Massimali e franchigie
- 3.5 Forma delle garanzie
- 3.6 Servizi aggiuntivi
- 3.7 Obblighi dell'assicurato
- 3.8 Calcolo del premio
- 3.9 Incentivi per la prevenzione
- 3.10 Procedure di risarcimento
- 3.11 Valore Indennizzo
- 3.12 Clausole particolari
- 3.13 Considerazioni finali



1. La legislazione sulle Polizze Catastrofici

1.1 Legge di bilancio 2024: obbligo di assicurazione

Per fare fronte alla difficoltà di destinare risorse pubbliche sufficienti a risarcire le imprese danneggiate da fenomeni atmosferici eccezionali, divenuti più frequenti ed intensi, il Governo con la Legge di bilancio 2024 ha introdotto l'obbligo a carico delle imprese di dotarsi di polizze assicurative.

Il **comma 101** della legge 30 dicembre 2023, n. 213, (Legge di bilancio per il 2024), obbliga le imprese con sede in Italia, tenute all'iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, a stipulare entro il 31 dicembre 2024 polizze assicurative a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile causati da calamità naturali ed eventi catastrofici, intesi come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Il termine è stato prorogato al **31 marzo 2025** dall'art.13 del decreto-legge Proroghe 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge 21 febbraio 2025, n.15.

Il **comma 102** stabilisce che dell'eventuale inadempimento si terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Il **comma 104** prevede che l'eventuale scoperto o franchigia nei contratti di assicurazione non possa superare il 15% del danno e che i premi siano proporzionali al rischio.

Il **comma 105** rinvia ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del made in Italy il compito di stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici, nonché le modalità di determinazione ed adeguamento dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità.

Il **comma 105-bis**, inserito dall'art. 22 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, 16 dicembre 2024, n. 193, affida all'IVASS la gestione di un portale informatico che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti delle imprese di assicurazione.

Il **comma 106** prevede che l'obbligo assicurativo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenze delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Il comma 107 fissa le sanzioni a carico delle assicurazioni in caso di rifiuto o elusione dell'obbligo a contrarre.



Nei commi 108-110 vengono definite le modalità di riassicurazione della SACE a favore delle compagnie assicurative.

Il comma 111 esclude le imprese agricole, di cui all'art. 2135 del codice civile, dall'obbligo assicurativo.

1.2 Legge quadro in materia di ricostruzione post-Calamità

Il tema delle polizze assicurative per la copertura dei danni causati da eventi calamitosi ricorre anche nel disegno di legge presentato dal Ministro per la protezione civile Musumeci, approvato alla Camere il 6 novembre 2024 e ora all'esame del Senato (Atto n. 1294).

In particolare l'art. 23 prevede che il soggetto che ha stipulato la polizza assicurativa, in caso di eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto stipulato.

L'art. 26 delega il Governo a definire, entro dodici mesi, schemi assicurativi finalizzati ad indennizzare persone e imprese per i danni al patrimonio edilizio cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici.

1.3 Sanzioni per le imprese

Le imprese che non dovessero stipulare i contratti non sono sanzionate ma ai sensi del citato comma 102 rischiano di essere escluse da sovvenzioni ed aiuti.

Al momento tale penalizzazione si manifesta attraverso:

1. lo schema di decreto legislativo recante "**Codice degli incentivi** in attuazione della legge 27 ottobre 2023, n. 160", approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, che all'art. 9 prevede che l'inadempimento dell'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni in oggetto precluda l'accesso alle agevolazioni pubbliche;
2. l'invito della **Banca d'Italia** rivolto alle banche in varie occasioni pubbliche a tenere in considerazione le coperture assicurative catastrofali per mitigare i rischi cui è esposta una azienda.

1.4 Decreto attuativo dell'obbligo assicurativo

Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 gennaio 2025, n. 18 "Regolamento recante modalità attuative e



operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofici ai sensi dell'articolo 1, comma 105 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

La CNA ha sostenuto che l'assicurazione obbligatoria dovesse rispondere a tre requisiti per garantire le imprese che una volta assolto l'obbligo siano efficacemente tutelate in caso di calamità naturali ed eventi catastrofici:

- fornendo coperture certe e indennizzi rapidi per consentire la ripresa delle attività;
- avendo un costo ragionevole, inferiore alle polizze che le singole imprese possono comprare sul mercato assicurativo, in applicazione del principio di mutualità legato alla obbligatorietà della polizza e della riassicurazione tramite la SACE.

Avevamo pertanto chiesto di:

1. prevedere meccanismi di trasparenza e comparabilità delle offerte delle compagnie assicurative per consentire alle imprese di scegliere consapevolmente;
2. permettere la sottoscrizione di polizze collettive promosse dalle associazioni imprenditoriali.

I punti chiave del decreto sono:

Art. 1 Definizioni e ambito di applicazione

- **Soggetti obbligati:** il Decreto si limita a confermare che tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono obbligate a contrarre una polizza, con l'esclusione delle imprese agricole ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

È utile evidenziare che il Dossier relativo al disegno di legge di bilancio 2024 redatto dai Servizi Studi di Camera e Senato escludeva dall'obbligo assicurativo gli artigiani.

A tale riguardo:

- *la lettura coordinata degli artt. 2188, 2202 e 2083 cod. civ. potrebbe escludere questa tipologia di impresa, essendo classificata come piccolo imprenditore – unitamente a coltivatori diretti, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della famiglia – ed essendo quest'ultimo non soggetto all'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese;*
- *l'esclusione troverebbe conferma nella circostanza per cui per le imprese artigiane vige un mero obbligo di annotazione nella relativa sezione speciale;*
- *non sarebbe supportata dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 582 “Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese”, art. 7 comma 2 lett. a) n. 8) che individua tra i soggetti previsti dalla legge all'obbligo di iscrizione “i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile”.*

- **Beni coperti:** il Decreto dettaglia le immobilizzazioni a qualsiasi titolo impiegate nell'esercizio dell'impresa: 1) terreni e fabbricati (comprensivi di tutte le parti che li compongono), 2) impianti e macchinari atti allo svolgimento dell'attività esercitata, 3) attrezzature industriali e commerciali (utensili, attrezzi e ricambi).



È escluso dalla copertura assicurativa l'attivo circolante – quali materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci – circostanza che potrebbe minare la concreta possibilità per l'impresa di riprendere l'attività, considerato che si tratta di beni essenziali per svolgere l'intero ciclo produttivo.

- **Esclusione dalla copertura assicurativa:** il Decreto specifica l'esclusione dalla copertura assicurativa dei beni (la legge escludeva dall'obbligo assicurativo le imprese che li detengono) gravati da abuso edilizi o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Si rileva il rischio che l'esclusione dalla copertura assicurativa possa riguardare i beni immobili gravati da piccoli abusi edilizi e possa essere riscontrata successivamente al verificarsi del danno e non al momento della stipula del contratto di assicurazione, pertanto l'impresa che ha sostenuto il costo dell'assicurazione non otterrebbe l'indennizzo in caso di sinistro. È necessario un atto interpretativo che escluda gli abusi minori o le difformità non rilevanti.

Art. 3 Eventi calamitosi e catastrofici

Eventi assicurati: il Decreto specifica i termini alluvione, inondazione ed esondazione, sisma e frana.

Alluvione, inondazione, esondazione: straripamento, tracimazione o fuoriuscita d'acqua da corsi d'acqua, laghi, bacini, reti di drenaggio a causa di eventi atmosferici naturali.

Sisma: spostamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (purché i beni assicurati si trovino in area individuata dalle autorità competenti).

Frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di materiali come rocce, detriti o terra lungo un versante, sotto l'azione della gravità.

Gli eventi sono considerati singoli episodi se i fenomeni si manifestano o continuano entro 72 ore dalla prima manifestazione.

Nell'individuazione degli eventi calamitosi e catastrofici oggetto della copertura il D.M. risulta più restrittivo dell'art. 1 comma 101 della Legge. Infatti la Legge distingue le fattispecie dell'alluvione, inondazione ed esondazione, mentre il D.M. ne fornisce una unica definizione escludendo alcune tipologie legate all'acqua, nonché altre manifestazioni atmosferiche.

L'elenco degli eventi calamitosi andrebbe integrato con alcuni fenomeni atmosferici quali grandine, bufera, tromba d'aria, uragano, tempesta, vento, mareggiate, incendi incontrollati. Se non ricompresi nella assicurazione obbligatoria, essi potrebbero essere oggetto di una copertura integrativa a carattere volontario, con altre eventuali manifestazioni atmosferiche rilevanti per la singola impresa contraente in relazione alla sua localizzazione.

Sarebbe anche necessario chiarire la differenza tra "calamità naturale" ed "evento catastrofico", in particolare al fine di valutare l'estensione della copertura, in taluni casi specificamente individuati, a fattispecie derivanti dall'azione dell'uomo. Il riferimento potrebbe riguardare eventuali interventi dell'Autorità pubblica, ad esempio quelli volti a modificare il corso di un fiume a rischio di



esondazione per contenere il danno in un'area circoscritta e salvaguardare una porzione di territorio su cui insistono beni di elevato valore storico e artistico.

Art. 4 Determinazione del premio

I **premi** sono calcolati proporzionalmente al rischio, tenendo conto della vulnerabilità dei beni, della loro ubicazione geografica e delle serie storiche di eventi disponibili, delle mappe di rischio, della letteratura scientifica adottando modelli predittivi.

Si deve tenere conto delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni, anche per il tramite delle associazioni (organizzazioni collettive) cui aderisce.

I premi devono essere aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità.

L'obbligo di un premio proporzionale al rischio suggerisce l'opportunità per le imprese di sottoporre i beni oggetto dell'assicurazione a stima preventiva. La stipula di una polizza con massimale inferiore al valore dei beni espone l'impresa al rischio di ottenere una somma inadeguata a riprendere l'attività. Questo è ancor più importante se la garanzia è prestata nella formula a valore intero, alla quale si applica la Regola proporzionale prevista all'art. 1907 del codice civile. Pertanto la formula a primo rischio assoluto, prevista per i terreni, appare preferibile per riconoscere alle imprese maggiori tutele rispetto al valore dell'indennizzo ed evitare sorprese nella valutazione dei beni assicurati in caso di sinistro.

Il Decreto non introduce alcun meccanismo atto a garantire l'equità dei costi a carico delle imprese; si rende pertanto necessario prevedere alcuni principi di riferimento, limiti e vincoli ai fini della determinazione del premio, in modo da renderlo economicamente sostenibile per le imprese, pur nel rispetto della libera concorrenza tra le compagnie di assicurazione.

La valutazione delle misure di prevenzione adottate dall'impresa e l'applicazione del principio di mutualità sono rimesse totalmente alle assicurazioni. L'IVASS dovrebbe accertarsi che le imprese di assicurazione stabiliscano il prezzo:

- applicando il principio di mutualità;
- valutando gli effetti della riassicurazione di SACE.

Si dovrebbe affidare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la tutela della trasparenza e della comparabilità dei premi, anche in ragione dell'elevata concentrazione del settore.

Art. 6 Entità del danno indennizzabile

Scoperto: lo scoperto per somme assicurate inferiori a 30 milioni di euro non può superare il 15% del danno indennizzabile.



Art. 7 Massimali o limiti di indennizzo

I **limiti di indennizzo** sono definiti per fasce di somma assicurata, con lo scopo di bilanciare sostenibilità economica e protezione. Fino a 1 milione di euro il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata. Tra 1 e 30 milioni il limite di indennizzo non è inferiore al 70% della somma assicurata.

Ai contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche tramite convenzioni si applicano massimali differenziati.

Per la stipula di contratti in forma collettiva il tempo decorrente tra la pubblicazione del Decreto e il termine del 31 marzo 2025 non è sufficiente.

Art. 8 Trasparenza

Le compagnie assicurative sono obbligate a pubblicare sul loro sito i documenti e le condizioni di assicurazione per garantire trasparenza e concorrenzialità.

Entro il 31 marzo 2025 è necessario che il Portale IVASS sia attivo per consentire alle imprese di comparare in modo gratuito, terzo e trasparente le polizze presenti sul mercato, permettendo una scelta consapevole. In particolare, ciascuna compagnia di assicurazione dovrebbe essere obbligata a immettere sul portale almeno una offerta di polizza, che esponga le condizioni generali, l'estensione delle coperture e le eventuali esclusioni e limitazioni, gli specifici indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati; l'IVASS avrà a sua volta l'obbligo di verificare che tali offerte siano coerenti con la normativa.

Art. 11 Disposizioni transitorie

L'**adeguamento delle polizze** vigenti deve avvenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto (29 marzo 2025).

Le polizze in essere dovranno essere adeguate al primo rinnovo o quietanzamento.

*Già prima della pubblicazione del Decreto, pur in mancanza di un quadro normativo definito, le compagnie di assicurazione hanno avviato campagne di marketing per proporre alle imprese polizze di cui lo stesso IVASS, nell'**Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofici** del giugno 2024, ha messo in evidenza le carenze rispetto alle previsioni della Legge e la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle condizioni di polizza. L'IVASS non ha mancato di rilevare la forte disomogeneità delle coperture e delle condizioni di assicurabilità dei beni. Valutazioni che dimostrano la necessità di un tempestivo ed efficace intervento nella regolamentazione della polizza obbligatoria.*

1.5 Commenti e proposte



Il Decreto non sembra contenere tutte le indicazioni auspiccate in tema di condizioni contrattuali e schemi di polizza che possono fornire alle imprese le necessarie certezze per selezionare e sottoscrivere la polizza assicurativa più rispondente alle loro esigenze.

Permangono, in particolare, alcune aree critiche che necessitano di chiarimenti e miglioramenti:

- **Polizza *stand alone*:** le compagnie assicurative devono essere obbligate ad offrire una polizza *stand alone*, comprensiva di tutti gli eventi calamitosi previsti esplicitamente dalla norma e il più possibile standardizzata, sulla base di condizioni generali definite dal Decreto.

Le imprese devono essere tutelate da eventuali comportamenti non trasparenti delle compagnie assicurative volti al proliferare di polizze aggiuntive non richieste che riducono la confrontabilità delle offerte e aumentano in modo significativo i costi.

Un precedente in tal senso è rappresentato dalle assicurazioni per l'Rc auto, che pone significativi vincoli al divieto di abbinare ulteriori coperture a quella obbligatoria.

- **Azioni di sensibilizzazione e informazione alle imprese:** è necessario prevedere, in corrispondenza all'obbligo, campagne di sensibilizzazione e informazione per le imprese, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria, per accrescerne la consapevolezza sui rischi a cui sono esposte e stimolarne interventi di prevenzione e contenimento dei rischi stessi.
- **Proroga dei termini:** la pubblicazione del Decreto a un mese dalla scadenza dell'obbligo assicurativo non consente alle compagnie di aggiornare l'offerta di polizze né tantomeno a 4 milioni di imprese soggette all'obbligo di orientarsi consapevolmente nella scelta. In questo tempo non è possibile mettere in campo polizze collettive, né iniziative volte a ridurre l'esposizione ai rischi delle imprese che potrebbero ridurre il costo dei premi assicurativi. Lo stesso portale IVASS non potrà in un mese contenere le polizze ed essere accessibile alle imprese. Pertanto il termine del 31 marzo va prorogato di almeno al 31 dicembre 2025.
- **Concorrenza tra le imprese di assicurazione:** è necessario assicurare condizioni di effettiva concorrenza tra le compagnie nel ramo assicurativo "Incendio ed elementi naturali" che è caratterizzato da una forte concentrazione. Le prime quattro compagnie incassano più del 62% dei premi.
- **Imposizione fiscale sui premi assicurativi:** infine va ricordato che le polizze CatNat sono attualmente gravate da una imposta del 22,25% (su RCAuto 16% + 10% SSN + 4% Fondo vittime della Strada). È auspicabile allineare il trattamento fiscale delle polizze contro gli eventi calamitosi a quanto previsto in favore delle persone fisiche per i fabbricati con destinazione abitativa, per i quali la Legge di Bilancio 2018 ha disposto l'eliminazione dell'imposta e la detrazione IRPEF del 19% del prezzo della polizza.



2. Il Settore Assicurativo delle Polizze Catastrofici secondo IVASS

2.1 Stato del Mercato

Già prima della pubblicazione del Decreto 30 gennaio 2025, n.18, le compagnie assicurative hanno proposto polizze spesso a basso prezzo (e di conseguenza a bassa copertura) per acquisire il cliente nella prospettiva di successive modifiche ed integrazioni una volta emanato il Decreto.

Le polizze per Catastrofi Naturali disponibili nell'offerta delle compagnie, spesso legata alle polizze "Incendio e danni ai beni", non rispondevano ai requisiti della Legge di bilancio né al principio di mutualità.

A tale riguardo giova richiamare l'Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofici, pubblicata dall'IVASS nel giugno 2024, che ha analizzato l'offerta di mercato e messo in evidenza le carenze rispetto alle previsioni della Legge e la mancanza di chiarezza e comprensibilità delle condizioni di polizza.

L'IVASS non ha mancato di rilevare la forte disomogeneità delle coperture e delle condizioni di assicurabilità dei beni. Valutazioni che dimostrano la necessità di un tempestivo ed efficace intervento nella regolamentazione della polizza obbligatoria.

L'IVASS evidenzia come il settore delle polizze catastrofici per le imprese sia ancora poco sviluppato in Italia, nonostante l'aumento della frequenza e della gravità degli eventi naturali. Il report IVASS analizza in dettaglio il mercato per le imprese, evidenziando punti di forza, debolezze e raccomandazioni per migliorare la protezione contro eventi catastrofici.

2.2 Principali punti analizzati

Stato del mercato:

- Le polizze per rischi catastrofici rimangono un prodotto di nicchia, poco diffuso tra le imprese italiane, nonostante il crescente rischio legato ai cambiamenti climatici.
- La penetrazione è limitata principalmente da fattori come scarsa consapevolezza, costi percepiti elevati e limitazioni nella trasparenza delle clausole contrattuali.
- L'offerta riguarda prevalentemente coperture catastrofici che si possono aggiungere alle polizze "Incendio e danni ai beni" con il pagamento di un supplemento di premio.
- L'offerta di polizze per la sola copertura dei rischi catastrofici (c.d. *stand alone*) è molto ridotta e limitata a due compagnie.
- Sono presenti sul mercato anche tre polizze di tipo parametrico, ossia polizze in cui il pagamento dell'indennizzo scatta automaticamente al verificarsi di un indice predeterminato.



Coperture offerte:

- Le principali compagnie analizzate offrono coperture per eventi quali terremoti, alluvioni e tempeste, ma con significative variazioni nei termini, condizioni e massimali. In particolare:

Copertura "terremoto"

In tutte le polizze esaminate, il terremoto è definito quale "sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene" e viene precisato che "le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro".

La maggior parte delle polizze non contiene alcuna indicazione circa la magnitudo minima del sisma oltre la quale scatta la copertura, mentre sette indicano una soglia minima sulla scala Richter: quattro la fissano al 3.5°, due al 4.0° e una al 5.0°.

La garanzia "terremoto" copre sempre i danni materiali e diretti ai beni assicurati provocati da un sisma. Alcune compagnie coprono anche incendi, scoppi ed esplosioni conseguenti al terremoto.

Copertura "alluvione e inondazione"

Tutte le polizze offrono una garanzia unica per la copertura dei danni provocati da alluvione e inondazione. In quattro casi è incluso anche l'"allagamento". La garanzia prestata prevede periodi di carenza, ossia un periodo iniziale, che decorre dalla data di validità del contratto, durante il quale l'eventuale sinistro non è in garanzia, di 15, 20 o 60 giorni.

Copertura "frane"

L'evento "frana" non è definito nei glossari, fatta eccezione per una compagnia. Due compagnie assicurano i danni materiali e diretti causati da frane e fenomeni simili.

Copertura "esondazioni"

Nessuna compagnia assicura specificatamente l'evento "esondazioni". Due compagnie lo includono però nelle definizioni di "alluvione, inondazione".

Copertura "allagamento"

Tutte le polizze includono la copertura per i danni diretti e materiali provocati da "allagamento".

Esclusioni e limitazioni

Sono esclusi, tra l'altro: Crolli strutturali e Rottura di impianti.

Si osserva altresì:

- lacune evidenziate: carenza di copertura per danni indiretti (es. interruzione di attività), franchigie elevate e limiti nei massimali rispetto ai potenziali danni;
- tutte le polizze esaminate prevedono che la garanzia sia prestata solo se i fabbricati da assicurare rispettano determinati requisiti di costruzione;
- le coperture sono molto variegate: la composizione delle garanzie catastrofali risulta eterogenea sia nel ventaglio di offerta delle coperture che nel contenuto delle stesse;



- la generalità delle polizze esaminate per le PMI offre copertura per gli eventi “terremoto”, “alluvione e inondazione”, “frana”, “allagamento”;
- nessuna polizza prevede la copertura per “esondazione”, evento catastrofico previsto dalla nuova legge;
- le garanzie coprono i danni diretti e materiali ai beni assicurati causati dagli eventi catastrofici; in alcuni casi coprono anche i danni indiretti, come i maggiori costi o i minori ricavi derivanti dalla interruzione dell’attività (*business interruption*) o intralcio della normale attività di impresa;
- diverse polizze prevedono il riconoscimento di un anticipo sull’indennizzo allo scopo di consentire all’assicurato di far partire immediatamente le attività di ripristino;
- sono previste esclusioni specifiche per ciascuna copertura (terremoto, alluvioni e inondazioni, frane e allagamenti) in aggiunta a quelle comuni presenti nella garanzia base (Incendio e Danni ai beni).

Trasparenza e comprensibilità:

- spesso i documenti informativi risultano complessi e di difficile interpretazione per i contraenti, con clausole che potrebbero essere migliorate in termini di chiarezza;
- la scarsa uniformità tra i prodotti offerti rende difficile per le imprese comparare le polizze;
- la quantificazione del valore dei beni da assicurare viene lasciata all’assicurato; la verifica della congruità della somma assicurata viene effettuata dall’impresa ordinariamente solo al momento del sinistro;
- le polizze prevedono la possibilità di assicurare il valore del bene allo stato d’uso ovvero il valore di ricostruzione/rimpiazzo a nuovo. In quest’ultimo caso, tuttavia, il valore a nuovo viene riconosciuto solo a seguito dell’effettiva ricostruzione o rimpiazzo;
- l’area su cui grava l’immobile assicurato non contribuisce a formare il valore da assicurare.

Criteri di risarcimento:

- i danni al fabbricato e al contenuto sono generalmente coperti secondo la formula “a valore intero”: in base a tale formula la somma assicurata indicata in polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla somma assicurata trova applicazione la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice civile, secondo cui se la somma assicurata copre solo una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la società corrisponde l’indennizzo in proporzione a tale parte.
- se espressamente prevista, trova applicazione la forma di assicurazione a “primo rischio assoluto”, a base alla quale la compagnia risponde dei danni entro la somma assicurata, indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati, senza la riduzione proporzionale dell’indennizzo prevista dall’articolo 1907 del Codice Civile.

Servizi aggiuntivi:



- alcune polizze includono servizi come valutazioni preventive del rischio o monitoraggio meteo, ma non sono sempre standardizzati o diffusi;
- si evidenzia l'importanza di servizi di supporto post-evento, come assistenza per la ripresa delle attività.

Sostenibilità e prevenzione:

- le compagnie stanno integrando politiche di sostenibilità nei prodotti, con incentivi per le imprese che adottano misure di prevenzione dei rischi;
- l'IVASS raccomanda un approccio più sistematico per legare i premi assicurativi alla prevenzione attiva.

Raccomandazioni:

- promuovere campagne di sensibilizzazione per migliorare la conoscenza dei rischi e delle soluzioni assicurative;
- introdurre standard minimi per le polizze catastrofali, garantendo coperture base uniformi e maggiore trasparenza;
- sviluppare collaborazioni pubblico-private per rendere le polizze più accessibili, magari attraverso agevolazioni fiscali o contributi.

2.3 Conclusioni

L'IVASS sottolinea che l'aumento della frequenza e intensità degli eventi catastrofici rende urgente un'espansione delle coperture assicurative per le imprese. Il miglioramento della trasparenza, l'accessibilità economica e l'inclusione di servizi complementari sono considerati elementi chiave per un mercato più efficiente e capace di rispondere alle esigenze delle imprese italiane.



3. Una Polizza Ideale per Rischi Catastrofici – Imprese

Alle imprese si prospettano due opzioni per assolvere all'obbligo:

1. stipulare una polizza coerente con il contenuto del Decreto con un premio più basso possibile;
2. cogliere l'occasione per stipulare una polizza completa, adeguata nelle coperture e corretta nelle condizioni contrattuali. Una copertura ottimale contro i rischi catastrofici si ottiene integrando le condizioni minime previste dalla legge con le migliori pratiche emerse dalle analisi dei prodotti assicurativi presenti sul mercato e conformi alle raccomandazioni IVASS.

Gli elementi da tenere in considerazione nella scelta di una polizza che offra alle imprese una protezione completa, trasparente e orientata alla prevenzione, possono essere sommariamente individuati nei seguenti punti.

3.1 Beni assicurati

- **Fabbricato:** immobili comprensivi di pertinenze e impianti
- **Macchinari, impianti e attrezzature:** le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi, mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio, di traino e di trasporto non scritti al P.R.A.
- **Merci:** le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi.

3.2 Oggetto della polizza

- **Danni diretti ai beni aziendali:** danni materiali immediati e visibili provocati dall'evento catastrofico agli edifici, macchinari, attrezzature e merci a qualunque titolo impiegate nell'impresa.
- **Danni indiretti:** copertura per le perdite economiche derivanti dall'interruzione o limitazione dell'attività aziendale a seguito di un evento coperto dalla polizza.
- **Spese di ripristino:** costi sostenuti per riparare o sostituire beni danneggiati.
- **Rimozione detriti:** spese per lo smaltimento dei resti causati dall'evento.

3.3 Rischi coperti

- **Terremoto (sisma):** spostamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.



- **Alluvione, inondazione ed esondazione:** evento naturale caratterizzato da fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale.
- **Frana:** movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua.
- **Grandine, bufera, tromba d'aria, tempesta e vento**

e, in base alla localizzazione dell'impresa:

- **Mareggiate**
- **Maremoti**
- **Eruzioni vulcaniche, bradisismo**
- **Valanghe e slavine**

La polizza copre anche i **danni conseguenti** agli eventi causati da incendio, fumi e gas, mancata erogazione di energia e malfunzionamento di apparecchiature e impianti.

3.4 Massimali e franchigie

- **Massimale:** previsto per i danni diretti e indiretti in valore assoluto, deve essere il più vicino al valore assicurato
- **Franchigie e scoperti:** importi fissi o in percentuale del valore assicurato da dedurre all'indennizzo, devono essere fissati ai livelli più bassi e comunque non superiori al 15%.

3.5 Forma delle garanzie

La garanzia è prestata nella forma a **primo rischio assoluto** (modalità preferibile rispetto alla forma del valore intero che prevede l'applicazione della regola proporzionale dell'art. 1907 c.c.).

3.6 Servizi aggiuntivi

Assistenza post-sinistro: Supporto tecnico e legale per la gestione delle pratiche di risarcimento.

3.7 Obblighi dell'assicurato

Al momento della sottoscrizione della polizza, all'impresa possono essere richieste dichiarazioni e documentazione relativa a:

- Valore dei beni assicurati
- Assenza di abusi edilizi o delle autorizzazioni previste per i fabbricati. A tale riguardo, al fine di ridurre contestazioni in merito alla regolarità degli immobili al momento della



determinazione degli indennizzi, è auspicabile che le compagnie accettino eventuali piccole difformità rispetto ai progetti che non modificano l'esposizione del fabbricato ai rischi.

3.8 Calcolo del premio

Parametri e criteri utilizzati per calcolare il premio:

- valore dei beni assicurati
- caratteristiche degli immobili
- localizzazione geografica e livelli di rischio (mappe di rischio, serie storiche degli eventi, modelli predittivi)
- fatturato dell'impresa (ai fini del calcolo dei danni indiretti)
- misure preventive implementate.

3.9 Incentivi per la prevenzione

Riduzione del premio e sconti a seguito:

- dell'adozione da parte dell'impresa di misure per mitigare i danni (es. rinforzi antisismici, barriere anti-alluvione, posizionamento dei macchinari e dei beni)
- del possesso di certificazioni e standard di sicurezza.

3.10 Procedura di risarcimento

Chiarezza e snellezza delle procedure che il contraente deve seguire per la denuncia, la valutazione di danni e il risarcimento dei danni subiti. In particolare gli aspetti da tenere in considerazione sono:

- modalità e tempi di denuncia del sinistro;
- procedure adottate per la valutazione del danno tramite periti qualificati;
- tempi di pagamento dell'indennizzo dalla presentazione della documentazione completa;
- possibilità di ottenere anticipi sugli indennizzi per garantire la continuità aziendale;
- gestione delle controversie.

3.11 Valore indennizzo

Metodo di calcolo utilizzato per definire l'indennizzo dei danni:

- **valore a nuovo:** risarcimento che prevede la ricostruzione o la sostituzione del bene danneggiato al prezzo attuale, senza considerare il degrado;
- **valore commerciale:** indennizzo basato sul valore del bene al momento del sinistro, tenendo conto di usura e deprezzamento.



3.12 Clausole particolari

Garanzie opzionali per rischi non standard: inclusione di rischi particolari su richiesta dell'assicurato.

3.13 Considerazioni finali

In questa prima fase di applicazione del nuovo obbligo assicurativo è utile acquisire e confrontare più preventivi da analizzare non solo sotto il profilo del premio ma soprattutto delle condizioni applicate dei limiti e delle esclusioni per ridurre il rischio di sorprese al momento del verificarsi dell'evento avverso.

Il ruolo delle associazioni va quindi esercitato attraverso l'informazione e la sensibilizzazione delle imprese sugli obblighi e le opportunità offerte dalle polizze assicurative, ma anche nei confronti delle compagnie per garantire la massima adesione delle proposte al dettato normativo e condizioni di polizza che garantiscano al meglio le imprese.

L'obbligo assicurativo offre altresì alle associazioni la possibilità di integrare e qualificare la consulenza in materia di certificazione, prevenzione e sicurezza, estendendo la tutela ai beni dell'impresa per ridurre l'esposizione ai rischi derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.

Infine, la possibilità di promuovere polizze collettive offre alle associazioni una opportunità sicuramente complessa ma altrettanto interessante, che andrà valutata con la massima attenzione e la consapevolezza che il successo è direttamente collegato alla numerosità dell'adesione delle imprese al progetto.